

Resoconto dell'istruttoria conoscitiva relativa alle modalità di regolazione delle partite economiche del bilanciamento e delle azioni adottate a tutela del sistema, relativamente al periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012, avviata con la deliberazione 5 luglio 2012 282/2012/R/GAS, successivamente estesa al periodo 1 dicembre 2011 - 23 ottobre 2012 con la deliberazione del 25 ottobre 2012 444/2012/R/GAS

1. Premessa: il servizio di bilanciamento e le ragioni dell'istruttoria conoscitiva

1.1. La nuova disciplina del bilanciamento di merito economico

Il servizio di bilanciamento del gas naturale è un servizio di interesse pubblico esercitato – sulla rete nazionale di gasdotti – dall'impresa maggiore di trasporto, Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: SRG), ai sensi degli articoli 8 e 24, comma 5, del d.lgs. n.164/00, finalizzato ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio dei flussi all'interno della rete di trasporto, per garantire la sicurezza del sistema e la continuità delle forniture.

L'organizzazione del servizio di bilanciamento in vigore sino all'1 dicembre 2011 prevedeva che il mantenimento dell'equilibrio della rete fosse garantito attraverso il ricorso "in natura", da parte del responsabile di bilanciamento, alle risorse di stoccaggio. A tal fine, la regolazione aveva previsto che ciascun utente delegasse il responsabile del bilanciamento all'utilizzo, in proprio nome e per proprio conto, del proprio stoccaggio. Tale assetto prevedeva inoltre l'applicazione di corrispettivi di bilanciamento, la cui misura era determinata amministrativamente, nel caso in cui le risorse di stoccaggio (in particolare capacità di stoccaggio e gas in stoccaggio) detenute dall'utente non fossero risultate sufficienti a garantire l'equilibrio giornaliero dei prelievi e delle immissioni dell'utente stesso.

Le disposizioni comunitarie in materia di bilanciamento del sistema del gas naturale, da ultimo contenute nel Regolamento CE 13 luglio 2009, n. 715/2009, prevedono che esso sia organizzato secondo criteri di mercato. La regolazione italiana ha riformato il vecchio sistema "in natura", passando a criteri di mercato solo nel 2011.

Infatti, con la deliberazione 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11, l'Autorità ha definito una prima evoluzione del servizio di bilanciamento, secondo un assetto semplificato ancora incentrato sull'utilizzo dello stoccaggio come risorsa principale di bilanciamento, prevedendo però che la selezione delle risorse necessarie al bilanciamento avvenisse sulla base del merito economico, anziché sulla base della delega all'utilizzo "in natura" delle capacità e del gas di stoccaggio dell'utente.

L'assetto definito dalla deliberazione ARG/gas 45/11 è entrato in vigore dall'1 dicembre 2011 e prevede che il responsabile del bilanciamento:

- approvvigioni, in ciascun giorno, le risorse di stoccaggio utilizzate per il bilanciamento della rete presso una piattaforma per il bilanciamento appositamente organizzata dal Gestore dei mercati energetici S.p.A. dove gli utenti dello stoccaggio offrono la propria disponibilità ad aumentare o diminuire le proprie immissioni o prelievi dallo stoccaggio;
- nell'ambito dell'erogazione del servizio di bilanciamento, applichi ai propri utenti un corrispettivo pari alla differenza fra le proprie immissioni e prelievi presso la rete di

trasporto in ciascun giorno (di seguito: sbilanciamento) valorizzata al prezzo di remunerazione delle offerte combinate presso la piattaforma per il bilanciamento.

In virtù dell'assetto sopra richiamato l'utente del bilanciamento, risulta:

- debitore nei confronti di Snam Rete Gas in relazione al proprio sbilanciamento, per quanto le proprie immissioni sono risultate inferiori ai propri prelievi, e in relazione ai quantitativi di gas eventualmente acquistati presso la piattaforma per il bilanciamento;
- creditore nei confronti di Snam Rete Gas in relazione al proprio sbilanciamento, per quanto le proprie immissioni sono risultate superiori ai propri prelievi, e in relazione ai quantitativi di gas eventualmente ceduti presso la piattaforma per il bilanciamento.

L'introduzione di un servizio di bilanciamento dal 2011 basato sul merito economico delle risorse attivate, seppure secondo un'organizzazione semplificata, ha consentito di rimuovere significative barriere all'accesso e allo sviluppo della concorrenza nel sistema del gas nazionale rendendo disponibili agli utenti strumenti per gestire l'equilibrio delle proprie immissioni e prelievi a prezzi allineati a quelli del mercato. Pertanto l'introduzione del sistema di bilanciamento definito dalla deliberazione ARG/gas 45/11 è l'elemento strutturale che ha consentito l'allineamento dei prezzi del gas registrati nel mercato all'ingrosso ai prezzi dei più liquidi mercati europei.

Va in questa sede rimarcato anche il fatto che il sistema di bilanciamento di merito economico ha consentito l'introduzione di un efficiente meccanismo di monitoraggio dell'esposizione assunta nei confronti dell'utente, superando inefficienze e carenze del sistema precedente connesse all'utilizzo delle risorse di stoccaggio del sistema (stoccaggio strategico) nei casi in cui i quantitativi di gas in stoccaggio detenuti dall'utente non fossero risultati sufficienti a bilanciare prelievi superiori alle immissioni.

Rileva al riguardo osservare che nell'assetto in vigore sino all'1 dicembre 2011 le movimentazioni effettive dallo stoccaggio di ciascun utente, in ragione del fatto che esse erano determinate come differenza fra immissioni e prelievi presso gli altri punti della rete, potevano essere definite solo a valle della definizione dei relativi bilanci di trasporto, ossia con significativo ritardo rispetto al giorno di flusso. Ne derivavano notevoli incertezze sull'esatta quantificazione delle giacenze di stoccaggio delle quali l'utente poteva disporre, sicché l'eventuale ricorso al prelievo del gas di sistema poteva evidenziarsi solo con notevole ritardo rispetto l'effettivo prelievo. Quindi non vi era alcuna certezza delle posizioni degli operatori nei riguardi del sistema.

Inoltre, va ricordato che i corrispettivi applicati all'utilizzo del gas strategico erano differenziati tenendo conto che tale utilizzo fosse autorizzato o meno dal Ministero dello sviluppo economico. Posto che le istruttorie necessarie per il rilascio delle relative autorizzazioni ministeriali al prelievo del gas strategico si concludono solo in un momento successivo all'utilizzo del gas strategico, anche l'esatta quantificazione dell'onere dovuto dall'utente per l'utilizzo del gas di sistema è determinato solo in un momento significativamente successivo all'utilizzo stesso. In altri termini, nel regime precedente al bilanciamento di merito economico, l'utente poteva accumulare significativi prelievi dello stoccaggio strategico di sistema.

L'introduzione del sistema di bilanciamento ha consentito di superare parte delle inefficienze del sistema precedente consentendo di definire in modo più preciso e tempestivo l'esposizione effettiva e potenziale di ciascun utente, riducendo così l'entità delle garanzie che l'utente stesso deve prestare per assicurare l'integrità del sistema. Ciò perché il sistema di bilanciamento ha previsto che:

- le movimentazioni di gas in stoccaggio effettuate dall'utente, e conseguentemente le giacenze, siano definite giorno per giorno sulla base del programma e delle eventuali transazioni di gas effettuate presso la piattaforma per il bilanciamento;

- il corrispettivo da applicarsi agli sbilanciamenti effettuati dall'utente così come agli acquisti di gas effettuati presso la piattaforma per il bilanciamento, sia determinato su base giornaliera con criteri di mercato.

Tale sistema ha consentito in ragione dell'esatta determinazione delle giacenze in stoccaggio che le stesse potessero essere date in garanzia al responsabile del bilanciamento, nonché, in ragione della determinazione giornaliera del prezzo applicato allo sbilanciamento, una più accurata valutazione dell'esposizione dell'utente in linea con l'andamento del mercato in luogo dell'applicazione dei vecchi corrispettivi amministrati.

1.2. La ritardata attuazione del sistema di garanzie e le anomalie riscontrate nell'erogazione del servizio di bilanciamento

L'introduzione del sistema di bilanciamento di merito economico, superando le inefficienze sopra richiamate, ha quindi posto le condizioni per l'introduzione di un efficiente sistema di garanzie a copertura dell'esposizione nei confronti delle partite economiche per il bilanciamento dei diversi operatori. Pertanto, la stessa deliberazione ARG/gas 45/11 ha infine imposto, all'articolo 11, l'introduzione di un sistema di garanzie a copertura dell'esposizione nei confronti dell'utente. Più precisamente il citato articolo 11 ha posto in capo a SRG il compito di organizzare e gestire un sistema di garanzie a copertura delle partite economiche per il bilanciamento, secondo criteri generali definiti al medesimo articolo da declinare nel codice di rete.

Il medesimo articolo 11 ha anche introdotto disposizioni volte a consentire, attraverso un apposito corrispettivo, il recupero, da parte del responsabile del bilanciamento, degli oneri derivanti da crediti non recuperabili a causa dell'insolvenza degli utenti del bilanciamento non coperta dal sistema di garanzie. Tale previsione è funzionale alla definizione di un sistema di garanzie efficiente e di onerosità contenuta, nel suo complesso, realizzando un ragionevole *trade off* fra il costo del sistema di garanzie stesso ed il costo del rischio residuo di insolvenza a carico degli utenti.

Ovviamente il costo pur contenuto delle garanzie, sostenuto da ciascun operatore, deve essere visto come una vera e propria "assicurazione" contro il rischio che sofferenze generate da operatori inadempienti si riverberino sugli operatori ed in ultimo anche sui consumatori.

Il sistema di garanzie delineato dall'articolo 11 della deliberazione ARG/gas 45/11 ha trovato una prima attuazione con la deliberazione 19 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (prima dell'avvio del bilanciamento di merito economico il 1 dicembre 2011), con la quale l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del codice di rete presentato da SRG contenente tra l'altro la disciplina di dettaglio del sistema di garanzie ed ha istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) un fondo a copertura degli oneri per bilanciamento, a valere sul quale il responsabile del bilanciamento ha titolo a riscuotere, secondo modalità ivi stabilite, una parte degli eventuali crediti non riscossi. Questo fondo è alimentato da un corrispettivo unitario variabile (CV_{BL}) applicato agli utenti del trasporto. In merito alla copertura dei predetti oneri, giova inoltre osservare quanto chiarito dalla deliberazione 470/2012/R/gas circa la clausola di massima diligenza di SRG, in particolare non potranno essere posti a carico del sistema gli eventuali oneri conseguenti al mancato compimento, da parte di SRG, di tutte le azioni volte a limitare e contenere il rischio derivante dall'esposizione nei confronti degli utenti nell'ambito del servizio di bilanciamento.

Tuttavia a seguito di impugnazione da parte di alcuni utenti del bilanciamento, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sospeso *erga omnes* il sistema di garanzie di cui alla deliberazione ARG/gas 155/11¹.

¹ A seguito della sentenza del TAR Lombardia, in considerazione dei gravi pregiudizi al sistema e al mercato del gas naturale connessi con la possibile insolvenza degli utenti del bilanciamento, nonché con possibili comportamenti opportunistici di alcuni utenti, l'Autorità, oltre a proporre appello al Consiglio di Stato, ha adottato con urgenza misure volte a limitare l'ambito in cui gli utenti avrebbero potuto tenere comportamenti tali da accrescere l'esposizione del sistema. In particolare, queste misure hanno integrato le disposizioni del codice di rete di SRG che disciplinano la fatturazione delle partite economiche del bilanciamento, prevedendo versamenti in acconto con cadenza quindicinale

Tenendo conto degli esiti del successivo contenzioso e delle relative pronunce del Consiglio di Stato, l'Autorità con deliberazione 8 maggio 2012, 181/2012/R/gas, ha approvato, con efficacia dall'1 giugno 2012, una nuova proposta di modifica del codice di rete presentata da SRG, contenente una disciplina del sistema di garanzie conseguentemente adeguata. Il sistema di garanzie definito con la deliberazione 181/2012/R/gas ha invece trovato immediata efficacia in relazione alle verifiche di congruità delle transazioni in vendita presentate presso il punto di scambio virtuale².

Pertanto dall'1 dicembre 2011 al 31 maggio 2012 il servizio di bilanciamento ha operato in assenza del sistema di garanzie.

In tale contesto, SRG ha segnalato³ all'Autorità il mancato pagamento, da parte di alcuni utenti debitori, di fatture di rilevanti importi relativi alle partite economiche per il bilanciamento insorte nel predetto periodo. Sono stati inoltre segnalati ulteriori profili legati all'esistenza di usi impropri del Sistema PSV consistenti in registrazioni di transazioni per quantitativi rilevanti senza alcuna forma di copertura.

L'Autorità pertanto, con deliberazione 5 luglio 2012, 282/2012/gas, ha avviato un'istruttoria conoscitiva (di seguito: Istruttoria Conoscitiva) volta ad approfondire le modalità di erogazione del servizio di bilanciamento relativamente al periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012, al fine di:

- predisporre eventuali interventi di competenza in presenza di condotte lesive ed inottemperanti ai sui provvedimenti;
- definire il riconoscimento a SRG dei crediti non riscossi; a quest'ultimo riguardo, infatti, se è vero che la disciplina definita dalla deliberazione ARG/gas 45/11 istituisce un meccanismo a copertura degli oneri del responsabile del bilanciamento per i crediti non riscossi, rimane fermo che non potranno essere posti a carico del sistema eventuali oneri conseguenti al mancato compimento, da parte del medesimo responsabile, di tutte le azioni volte a limitare e contenere il rischio derivante dall'esposizione nei confronti degli utenti nell'ambito del servizio di bilanciamento (clausola di massima diligenza);
- valutare la presenza di possibili condotte relative a profili di competenza di altre amministrazioni.

Il periodo oggetto dell'indagine è stato successivamente esteso, con deliberazione 25 ottobre 2012, 444/2012/R/gas, al periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012 a seguito di nuova comunicazione (in data 16 ottobre 2012) con la quale SRG ha segnalato un caso in cui le garanzie prestate da un utente sono state disconosciute dall'istituto emittente.

2. L'attività istruttoria svolta e la struttura del resoconto

Il presente resoconto riassume gli elementi più significativi emersi nell'ambito dell'Istruttoria Conoscitiva.

Al fine di ricostruire un quadro esaustivo delle modalità con cui è stato erogato il servizio di bilanciamento nell'intero periodo di indagine, gli uffici hanno richiesto a SRG le necessarie informazioni relative all'attività di bilanciamento, con riferimento, in particolare, alle situazioni di sbilancio degli utenti inadempienti, alle loro posizioni debitorie e contrattuali ed alle iniziative intraprese da SRG a tutela dell'integrità del sistema nonché per il recupero dei crediti non riscossi.

determinati sulla base dei dati provvisori di bilanciamento, e quindi soggetti a conguaglio secondo le normali scadenze di fatturazione. L'introduzione di pagamenti in acconto era funzionale alla riduzione del periodo nel quale l'utente poteva accumulare posizioni di debito nei confronti del sistema in assenza di garanzie, ma non avrebbe potuto incidere sull'entità del debito accumulato. Purtroppo erano state annullate le forme di garanzia.

² In particolare è stato previsto che sin da subito SRG potesse registrare cessioni in vendita di gas da parte degli utenti nei limiti consentiti dal sistema di garanzie.

³ Con le lettere del 19 e 29 marzo, 17 e 27 aprile, 3 e 8 maggio 2012.

La società ha fornito le informazioni e i dati richiesti mediante diverse comunicazioni ed è stata sentita dal responsabile dell'Istruttoria Conoscitiva in un'apposita audizione in data 29 novembre 2012.

Ove necessario, al fine di chiarire il quadro dei rapporti e dei comportamenti commerciali tenuti dagli utenti insolventi che hanno inciso sull'erogazione del servizio di bilanciamento, si è inoltre proceduto a richiedere specifiche informazioni presso gli utenti del bilanciamento. In merito è opportuno rilevare che non tutti gli utenti interpellati hanno riscontrato le richieste di documenti e informazioni inviate dagli uffici⁴.

Inoltre, nell'ambito dell'Istruttoria Conoscitiva è spontaneamente intervenuta anche la società OMISSIS⁵ (di seguito: OMISSIS), producendo diverse memorie volte a ricostruire la propria posizione debitoria nei confronti di SRG. Come si dirà meglio nel prosieguo, OMISSIS sostanzialmente attribuisce la responsabilità della propria posizione debitoria alla stessa SRG e alla Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit). Oltre alla documentazione prodotta, OMISSIS è stata sentita dal responsabile dell'Istruttoria Conoscitiva in un'apposita audizione in data 26 ottobre 2012. Sulle contestazioni mosse da OMISSIS è stato consentito il pieno contraddittorio a SRG (anche nell'ambito della citata audizione del 29 novembre 2012).

Ai fini dell'esposizione delle analisi svolte nell'Istruttoria Conoscitiva, nel paragrafo 3 viene preliminarmente ricomposto il quadro dei crediti non corrisposti relativi a partite economiche per il bilanciamento.

Nel paragrafo 4 sono prese in esame le condotte tenute da SRG – nel periodo di riferimento – ai fini della gestione delle anomalie segnalate. In particolare, si dà conto delle misure a disposizione di SRG per la tutela del sistema e sono esaminate le modalità e tempistiche con cui le stesse sono state concretamente adottate dal responsabile del bilanciamento nell'intero periodo di riferimento dell'istruttoria. Nel medesimo paragrafo viene, inoltre, data notizia delle ulteriori azioni intraprese da SRG per il recupero dei crediti non riscossi.

Nel paragrafo 5 sono analizzati invece i comportamenti degli utenti che hanno generato le partite debitorie non saldate.

3. I crediti non corrisposti

L'ammontare dei crediti non corrisposti relativi a partite economiche per il bilanciamento, insorte nel periodo coperto dall'Istruttoria (1 dicembre 2011 - 31 ottobre 2012), in base ai dati disponibili al 31 gennaio 2013⁶, ammontano complessivamente, a circa 426⁷ milioni di euro, ripartiti tra sei utenti del bilanciamento.

Nella seguente tabella 1 sono riportati per ciascun utente inadempiente gli importi dovuti e non corrisposti. Si è inoltre data distinta evidenza al periodo in cui sono insorti i crediti non corrisposti al fine di distinguere se essi si riferiscono, o meno, a partite economiche relative al periodo dell'istruttoria (1 dicembre – 31 maggio) durante il quale il servizio è stato erogato in assenza del sistema di garanzie.

La quota predominante dei crediti non riscossi, pari a circa 396 M€ è infatti relativa al periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012 nel quale non era presente un sistema di garanzie (di seguito anche: periodo senza garanzie).

⁴ OMISSIS.

⁵ OMISSIS.

⁶ Il dato sconta, quindi, le imprecisioni connesse con la natura provvisoria di bilanci di trasporto disponibili a quella data.

⁷ Comprensivi di IVA.

Tabella 1: Crediti relativi alle partite economiche di bilanciamento non corrisposti

Utente	Senza garanzie (1dic-31mag)	Con garanzie (1giu-23ott)	Totale
OMISSIS	28,7	0,0	28,7
OMISSIS	0,0	27,6	27,6
OMISSIS	39,8	1,7	41,5
OMISSIS	113,3	0,0	113,3
OMISSIS	186,2	0,0	186,2
OMISSIS	28,6	0,1	28,6
Totale	396,5	29,4	425,9

Nota: i crediti non corrisposti sono al netto delle note di credito emesse verso i soggetti interessati, delle eventuali garanzie escusse (per un importo pari a 0,7 M€) e degli importi relativi al piano di rientro della società OMISSIS (pari ad 1 M€); i valori sono inclusivi di IVA.

I crediti non corrisposti relativi al periodo 1 giugno – 23 ottobre, nel quale è presente il sistema di garanzie introdotto dalla deliberazione 181/2012/R/gas (di seguito anche: periodo con garanzie), sono in larga parte di competenza della società OMISSIS e connesse alla mancata capienza delle garanzie prestate da questo operatore, garanzie che si sono rivelate false in quanto disconosciute dall'istituto emittente (sul punto si tornerà al paragrafo 5).

4. Gli strumenti a tutela dell'integrità del sistema e modalità di loro attivazione da parte SRG

4.1. Gli strumenti a tutela dell'integrità del sistema

Il codice di rete di SRG e le condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale⁸ (di seguito: Condizioni PSV), individuano strumenti ed azioni a disposizione di SRG per la tutela dell'integrità del sistema. In particolare essi prevedono:

- a. la sospensione delle transazioni al PSV qualora l'utente non disponga di adeguate garanzie finanziarie a copertura dell'esposizione nei suoi confronti⁹ o nel caso in cui l'utente sia inadempiente rispetto alle obbligazione dei contratti di trasporto e/o stoccaggio,¹⁰ ivi comprese (principalmente) le obbligazioni di pagamento delle fatture emesse per l'erogazione dei servizi;
- b. il rifiuto di sottoscrivere integrazioni al contratto di trasporto con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a contratti di trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al

⁸ Le Condizioni PSV sono state da ultimo approvate dall'Autorità con deliberazione 24 novembre 2011, ARG/gas 165/11.

⁹ Capitolo 5, § 1.4.4, del codice di rete. In particolare sino all'1 settembre 2012 la sospensione delle funzionalità del PSV poteva essere attivata al momento del verificarsi di un livello di esposizione nei confronti dell'utente superiore al 90% dell'esposizione consentita in funzione delle garanzie prestate. Tale previsione non era pertanto attivabile nel periodo senza garanzie,

¹⁰ Articolo.11 delle Condizioni PSV.

valore della garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere¹¹;

- c. il blocco delle richieste di cessione di gas in stoccaggio in caso di segnalazione, pervenuta a Stogit da parte di SRG, che indichi una esposizione economica dell'utente eccedente il 90% dell'esposizione massima consentita nell'ambito del bilanciamento di cui al codice di rete, sino a nuova segnalazione da parte di SRG che confermi la cessazione di tale anomalia; tali disposizioni, nel periodo senza garanzie, agiscono in caso di mancato pagamento¹²;
- d. la risoluzione del contratto di trasporto in via anticipata, mediante invio di comunicazione scritta all'utente che non ha pagato, entro la scadenza, anche una sola fattura relativa alle partite economiche per il bilanciamento¹³, ovvero nel caso in cui l'utente non abbia reintegrato le garanzie al livello richiesto entro un termine definito nel codice di rete (posto pari a sette giorni dalle modifiche del codice di rete approvate con la deliberazione 182/2012/R/gas).

In generale gli strumenti sopra richiamati operano in maniera diversa a seconda della presenza o meno del sistema di garanzie. Difatti, se in presenza del sistema di garanzie la condizione per la loro attivazione è il riscontro di un livello di garanzie non adeguato, in sua assenza tale condizione è costituita da altra inadempienza del contratto di trasporto, quale ad esempio il mancato pagamento di fatture¹⁴.

L'introduzione del nuovo sistema di garanzie ai sensi della deliberazione 181/2012/R/gas, in vigore dall'1 giugno 2012, prevede che SRG gestisca un meccanismo di controllo continuo dell'esposizione economica (EPSuk) dell'utente del bilanciamento che non deve superare un livello (c.d. esposizione massima consentita - MEPSuk) determinato in funzione delle garanzie prestate. A tal fine, ai sensi della deliberazione ARG/gas 45/11 tali garanzie comprendono garanzie di tipo finanziario, cauzioni, il pegno sul gas detenuto in stoccaggio e tengono conto dell'eventuale possesso da parte dell'utente di un adeguato livello di *rating* creditizio.

Qualora questa condizione non sia rispettata SRG lo comunica all'utente. Il mancato ripristino della condizione $EPSuk < MEPSuk$ entro sette (7) giorni dalla comunicazione di SRG comporta la risoluzione del contratto. Inoltre, la potenziale perdita dei requisiti ($EPSuk \geq 90\% MEPSuk$) consente a SRG l'attivazione degli altri strumenti a tutela del sistema; in particolare: il blocco degli incrementi di capacità e l'inibizione dell'operatività sulle piattaforme del mercato GME, al PSV (sino all'1 settembre 2012) e in stoccaggio.

Va inoltre precisato che, in base alle Condizioni PSV, la registrazione delle transazioni in vendita al PSV è consentita nei limiti del rispetto della condizione $EPSuk < MEPSuk$. Come già ricordato questa previsione ha acquistato efficacia al momento dell'approvazione delle modifiche del codice di rete con la deliberazione 181/2012/R/GAS (periodo con garanzie).

Per meglio rappresentare la situazione esposta, nello schema che segue per ciascuno degli strumenti sopra richiamati è stata individuata la condizione che ne permette l'attivazione sia con riferimento al periodo senza garanzie (1 dicembre – 31 maggio) che al periodo successivo alla reintroduzione delle stesse (1 giugno – 23 ottobre).

¹¹ Capitolo 5, par. 8.1, del codice di rete e le disposizioni di cui al comma 11.9, lettera c, della deliberazione ARG/gas 45/11 le quali prevedono che SRG non proceda nel dar corso a richieste che comportino l'incremento di capacità dell'utente inadempiente (nuovi conferimenti, cessioni o trasferimenti di capacità fra utenti).

¹² Capitolo 6, par. 5.3.3 del codice di stoccaggio Stogit.

¹³ Capitolo 19, par. 3.1.3 del codice di rete.

¹⁴ Per maggiore chiarezza si precisa che anche in presenza di sistema di garanzie gli strumenti a tutela dell'integrità del sistema possono essere comunque attivati in caso di inadempienza del contratto di trasporto diversa dalla riscontro di un livello di garanzie non adeguato.

Tabella 2: Condizioni di attivazione delle azioni a tutela dell'integrità sistema

Azioni a tutela dell'integrità del sistema	Condizione d'attivazione nel periodo senza garanzie (1dic-31mag)	Condizione d'attivazione nel periodo con garanzie (1giu-23ott)
a. Inibizione delle transazioni al PSV	Inadempienza del contratto di trasporto	Esposizione economica dell'utente (EPSuk) eccedente il 90% dell'esposizione massima consentita (MEPSuk)
b. Blocco degli incrementi delle capacità	Inadempienza del contratto di trasporto	Esposizione economica dell'utente (EPSuk) eccedente il 90% dell'esposizione massima consentita (MEPSuk)
c. Blocco delle cessioni in stoccaggio	Inadempienza del contratto di stoccaggio e/o trasporto	Esposizione economica dell'utente (EPSuk) eccedente il 90% dell'esposizione massima consentita (MEPSuk)
d. Risoluzione del contratto di trasporto	Mancato pagamento della fattura per il servizio di trasporto	Mancato reintegro delle garanzie entro 7 gg. dalla perdita del requisito $EPSuk < MEPSuk$

4.2. Modalità di attivazione degli strumenti a tutela dell'integrità del sistema da parte SRG

Sulla base dei dati trasmessi da SRG sono state esaminate le concrete modalità con le quali il responsabile del bilanciamento ha attivato gli strumenti a sua disposizione per la tutela dell'integrità del sistema.

Dall'analisi condotta non sono emersi elementi rilevanti ai fini della presente istruttoria con riferimento al blocco degli incrementi delle capacità e le cessioni in stoccaggio; pertanto, l'esposizione che segue riguarderà le modalità con cui sono stati attivati gli altri strumenti: l'inibizione delle transazioni al PSV e la risoluzione del contratto di trasporto degli utenti inadempienti, in relazione ai quali sono emersi elementi la cui valutazione rileva ai fini del riconoscimento (a SRG) dei crediti non riscossi.

4.2.1 Inibizione delle transazione al PSV

Con riferimento al periodo senza garanzie, il risultato delle analisi delle transazioni in vendita, concluse al PSV nei giorni successivi alla scadenza della prima fattura non pagata dai soggetti inadempienti, è riportato nelle seguenti tabelle 3 e 4, dove sono rispettivamente evidenziati i volumi e il controvalore delle medesime transazioni. In merito, si osserva che le transazioni accettate in ciascun giorno si riferiscono anche a giorni di consegna successivi, ciò in quanto le Condizioni PSV consentono la registrazione di transazioni in un orizzonte di trenta (30) giorni.

Tabella 3: volumi delle vendite al PSV accettate dopo la scadenza prima fattura non pagata

Società	Scadenza prima fattura non pagata	Importo non pagato IVA inclusa [M€]	Vendite al PSV accettate dopo la scadenza della prima fattura non pagata [MScm@38,1M]/Smc]								Totale	
			G+1	G+2	G+3	G+4	G+5	G+6	G+7	G+8		
OMISSIS	13/03/2012	10,52	8	8								16
OMISSIS	24/05/2012	6,75										
OMISSIS	15/03/2012	16,86										
OMISSIS	12/04/2012	5,97	13			12	5	118	81	10		239
OMISSIS	07/06/2012	18,20										

Nel dettaglio è emerso che OMISSIS ha eseguito, anche dopo la data di scadenza della prima fattura non pagata, transazioni in vendita per un valore di circa 72 milioni di euro, come riportato in tabella 4, e che le medesime transazioni risultano concluse con un'unica controparte: OMISSIS

Tabella 4: valore delle vendite al PSV accettate dopo la scadenza della prima fattura non pagata


Società	Scadenza prima fattura non pagata	Importo non pagato IVA inclusa [M€]	Vendite al PSV accettate dopo la scadenza della prima fattura non pagata IVA esclusa [M€]									
			G+1	G+2	G+3	G+4	G+5	G+6	G+7	G+8	Totale	
OMISSIS.	13/03/2012	10,52	2,5	2,5								5
OMISSIS	24/05/2012	6,75										
OMISSIS	15/03/2012	16,86										
OMISSIS	12/04/2012	5,97	4			3,6	1,6	35,6	24,3	2,9		72
OMISSIS	07/06/2012	18,20										

Il ritardo con cui SRG è intervenuta a sospendere il diritto di OMISSIS a registrare transazioni in vendita al PSV, è stato spiegato dal responsabile del bilanciamento come una sua prassi commerciale (seguita per tutti gli utenti), che non prevede una immediata sospensione, ma lascia all'utente inadempiente alcuni giorni per regolarizzare la propria posizione debitoria.

Al fine di valutare tale modalità di gestione è stata condotta un'analisi dei dati relativi al ritardo nei pagamenti, dalla quale emerge una significativa tendenza, da parte di un numero non trascurabile di utenti, al pagamento oltre la data di scadenza delle fatture emesse a loro carico. È emerso al riguardo che nel periodo di assenza delle garanzie, SRG ha emesso, verso 85 utenti del trasporto, un totale di 1097 fatture relative a partite economiche del bilanciamento, per un valore complessivo di circa 1560 mln/€ Sul totale delle fatture pagate, 894 risultano saldate entro la data di scadenza, mentre 157, pari al 18% del totale delle fatture pagate, sono state liquidate in ritardo. Il valore delle partite economiche regolate in ritardo è pari al 10% dell'ammontare complessivo delle fatture pagate. Degli 85 utenti del trasporto attivi, solo 24 soggetti (pari al 28% del totale) hanno sempre pagato le fatture entro la data di scadenza.

Il ritardo medio nel pagamento delle fatture, oltre la data di scadenza della stesse, è pari a 4,3 giorni. Il 70% circa degli importi pagati in ritardo è avvenuto entro il decimo giorno dalla data di scadenza. Il ritardo massimo registrato nel completo pagamento di una fattura, rispetto alla data di scadenza, è stato, invece, di 57 giorni¹⁵. Nella seguente figura è riportato l'andamento degli importi pagati in ritardo in funzione dei giorni di ritardo.

¹⁵ Il dato si riferisce al pagamento del saldo di fatture rateizzate.



Con riferimento all'esposizione debitoria di OMISSIS, si osserva che (a fronte di un ritardo medio del pagamento delle fatture di 4,3 gg) le transazioni in vendita di maggior entità sono relative al sesto (G+6) e settimo (G+7) giorno successivo alla data di scadenza della prima fattura non pagata (vedi tabella 4).

Da ultimo, si rileva che, con l'introduzione del nuovo sistema di garanzie (1 giugno 2012), SRG può intervenire, sino all'1 settembre 2012, a tutela dell'integrità del sistema con inibizione delle transazioni al PSV, qualora l'esposizione economica (EPSuk) dell'utente del bilanciamento ecceda il 90% dell'esposizione massima consentita (MEPSuk).

Risulta che nel periodo con garanzie si siano riscontrati 22¹⁶ casi di mancato rispetto della condizione $EPSuk < MEPSuk$ da parte di 15 società. In 4 casi dei 22, SRG ha poi proceduto alla risoluzione del contratto di trasporto nei confronti delle società interessate (si tratta delle società OMISSIS).

4.2.2 Risoluzione del contratto di trasporto

Sebbene la risoluzione del contratto di trasporto possa avere effetto immediato¹⁷, la sua attuazione sconta l'esigenza di assicurare la continuità del servizio di fornitura agli utenti finali interessati, in particolare ai clienti tutelati. A tal fine, SRG ha dovuto tener conto, nella definizione dei termini di decorrenza della risoluzione del contratto, dei tempi necessari al subentro di un nuovo fornitore che approvvigioni i clienti serviti dall'utente del trasporto a cui è stato risolto il contratto. Rileva al riguardo che l'assetto regolatorio in materia di attivazione del fornitore di ultima istanza (FUI) prevede che il relativo servizio sia attivato entro il 15 del mese, con decorrenza del servizio a partire dal mese successivo. Inoltre le procedure di conferimento della capacità di trasporto tra gli utenti, che consentono l'individuazione di un nuovo utente del bilanciamento in sostituzione dell'utente nei cui confronti sia stato risolto il contratto di trasporto, prevedono l'allocatione della capacità con

¹⁶ Risultano inoltre 36 casi in cui non sia stata rispettata la condizione $EPSuk < 90\%MEPSuk$.

¹⁷ A partire dal giorno successivo alla data di scadenza della prima fattura non pagata, come stabilito dal codice di rete.

decorrenza dal primo del mese, a seguito di apposita richiesta precedentemente presentata da un nuovo utente.

Nella tabella 5 sono messe a confronto le date in cui sono maturate le condizioni per l'attivazione della risoluzione del contratto con le date in cui la risoluzione è stata effettivamente attivata da SRG.

Tabella 5: Quadro dei contratti di trasporto risolti da SRG

Società	Data di scadenza della prima fattura non pagata	Mancato reintegro delle garanzie entro 7 gg.	Data risoluzione	Debito accumulato [M€]	Presupposto per la risoluzione del contratto
OMISSIS	13/03/2012		01/04/2012	3,8	Mancato pagamento fatture
OMISSIS	24/05/2012		01/07/2012	12,9	Mancato pagamento fatture
OMISSIS	15/03/2012		01/06/2012	57,5	Mancato pagamento fatture
OMISSIS	12/04/2012		01/05/2012	115,9	Mancato pagamento fatture
OMISSIS	07/06/2012	07/06/2012	01/07/2012	0,008	Garanzie insufficienti
OMISSIS		07/10/2012	08/10/2012		Garanzie insufficienti
OMISSIS		07/06/2012	01/07/2012		Garanzie insufficienti

Nota: la colonna debito accumulato è relativo al disequilibrio dell'utente nel periodo compreso tra il giorno successivo alla scadenza della prima fattura non pagata e la data di risoluzione del contratto, nonché le eventuali transazioni al PSV, registrate precedentemente a tale data, con consegna nel periodo successivo alla data di risoluzione del contratto. Gli importi relativi al debito accumulato sono da intendersi IVA esclusa.

Come si nota, l'effettiva risoluzione del contratto con la società OMISSIS si è perfezionata in un momento (1 giugno 2012) che, rispetto al verificarsi del relativo presupposto (data di mancato pagamento della fattura: 15 marzo 2012), risulta tardivo rispetto al periodo minimo richiesto per l'attivazione del FUI (o per il subentro di un nuovo fornitore). Infatti, il termine utile per la risoluzione del contratto di trasporto, coerente con tale periodo minimo, avrebbe dovuto cadere l'1 maggio 2012: il conseguente ritardo ha contribuito ad accrescere l'esposizione debitoria di OMISSIS, maturata nel mese di maggio, per un valore pari a circa 23 milioni di euro (IVA inclusa).

Da ultimo, v'è da rilevare che, con la deliberazione 249/2012/R/gas, l'Autorità ha istituito, a partire dall'1 luglio 2012, il c.d. servizio di *default* trasporto che prevede l'immediata attivazione del servizio (da parte del responsabile del bilanciamento, ovvero di un c.d. fornitore transitorio da questi selezionato), con decorrenza dal giorno successivo alla data di risoluzione del contratto con l'utente inadempiente, anche se questa avviene nel corso del mese. La regolazione del servizio di *default* trasporto, pertanto, ha consentito di rendere immediatamente efficace la risoluzione del contratto.

L'introduzione del servizio di *default* trasporto, ha trovato una prima applicazione nel caso della società OMISSIS alla quale SRG ha comunicato, in data 1 ottobre 2012, la perdita dei requisiti in materia di garanzie. Il mancato ripristino delle medesime, entro 7 giorni dalla predetta comunicazione, ha comportato la risoluzione del contratto di trasporto, con decorrenza dal 7 ottobre 2012. Il fornitore transitorio è subentrato dall'8 ottobre 2012.

4.3. Le azioni legali intraprese da SRG per il recupero dei crediti non riscossi

In base alle informazioni trasmesse da SRG, risulta che il responsabile del bilanciamento abbia avviato azioni legali per il recupero dei crediti non riscossi nei confronti di OMISSIS, ciò anche al fine di adempiere all'onere – implicitamente connesso con il meccanismo di riconoscimento dei crediti non riscossi previsto dalla deliberazione ARG/gas 45/11 – di aver posto in essere, con la dovuta diligenza, tutte le azioni necessarie per limitare e contenere gli oneri connessi con l'esposizione nei confronti degli utenti nell'ambito del servizio di bilanciamento.

I contenziosi avviati risultano ad un diverso grado di avanzamento. Si riporta di seguito uno schema sintetico dello stato del contenzioso alla data 21 novembre 2012, avviato dal responsabile del bilanciamento per il recupero dei crediti non riscossi.

Tabella 6: Stato del contenzioso avviato da SRG per il recupero giudiziale di crediti non riscossi

Utente	Data di risoluzione del contratto	Stato del contenzioso alla data del 21 novembre 2012
OMISSIS.	01/04/2012	decreto ingiuntivo del 10 ottobre 2012
OMISSIS	01/07/2012	Ammessa alla procedura di pre-concordato. SRG, il 19 novembre 2012, ha depositato il ricorso per dichiarazione di fallimento
OMISSIS	01/06/2012	decreto ingiuntivo del 05 settembre 2012
OMISSIS	01/05/2012	Ammessa alla procedura di pre-concordato. SRG, il 19 novembre 2012, ha depositato il ricorso per dichiarazione di fallimento
OMISSIS	07/06/2012	depositato ricorso per decreto ingiuntivo in data 28 settembre 2012
OMISSIS*	08/10/2012	depositato ricorso per decreto ingiuntivo in data 9 novembre 2012

Nota: l'asterisco contrassegna l'utente verso il quale SRG ha intrapreso anche azioni in sede penale in relazione alle presentazioni di garanzie successivamente disconosciute dall'istituto bancario presunto emittente (OMISSIS) e per una dichiarazione di impegno al rilascio di garanzie, anche in questo caso, disconosciuta dal presunto emittente (OMISSIS).

Si rileva, con riferimento a OMISSIS, che la stessa in data 30 ottobre 2012 ha definito con SRG un piano di rientro della propria posizione debitoria, che ad oggi risulta rispettato in relazione alle scadenze di pagamento concordate dalle parti.

OMISSIS sono state ammesse alla procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 161, sesto comma, della legge fallimentare. Con il ricorso depositato da SRG in data 19 dicembre 2012 SRG ha richiesto la dichiarazione di fallimento di OMISSIS ed OMISSIS ovvero la riduzione del termine concesso alle predette società nell'ambito della procedura di concordato preventivo.